



CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE

ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL C.O.N.I.
D. Lgs n. 242 del 23-7-1999 (Delibera C.N. CONI n. 1224 del 15-5-2002)
ENTE NAZIONALE CON FINALITÀ ASSISTENZIALI RICONOSCIUTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO
(D.M. 559/C. 3206.12000.A. [101] DEL 29 FEBBRAIO 92)
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE – iscriz. N. 77 Reg. Naz. Min. Lav. e Politiche Soc. (L. 7-12-2000 n. 383)



Member of the Federazione CCCC
Certificato n. 28746/13/S
Progettazione ed Erogazione
Eventi e Formazione

PREVISIONI IN CAMPO SPORTIVO E SOCIALE del DPCM 26 Aprile 2020 "cosiddetto FASE 2"

Innanzitutto all'art. 10 si dispone che le misure previste dal decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del DPCM 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020. **Inoltre si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni.**

Con l'art. 1:

- Si Continua a VIETARE ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;
- Si Continua a VIETARE lo svolgimento di attività ludica o ricreativa all'aperto; **è consentito svolgere individualmente**, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, **attività sportiva o attività motoria**, purché comunque nel rispetto della **distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività**;

Continuano ad **essere sospese le attività di PALESTRE, centri SPORTIVI, PISCINE, CENTRI NATATORI, centri BENESSERE, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi**;

Continuano ad essere **SOSPESI gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.**

Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal (CONI), dal (CIP) e dalle rispettive FEDERAZIONI RICONOSCIUTE DAL CONI, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali.

(ATTENZIONE Quanto detto sopra NON VALE PER I TESSERATI SPORTIVI O PRATICANTI DI BASE CHE NON SIANO RICONOSCIUTI DI INTERESSE NAZIONALE DAL CONI, DAL CIP E DALLE RISPETTIVE FEDERAZIONI).

- **Continuano ad essere chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;**
- Continuano ad essere **SOSPESSE le MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE, gli EVENTI e gli SPETTACOLI di qualsiasi natura con la PRESENZA DI PUBBLICO**, ivi compresi quelli di carattere CULTURALE, ludico, **SPORTIVO**, religioso e fieristico, **svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato**, quali, a titolo d'esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
- Continuano ad essere sospese **le attività formative svolte anche da soggetti privati**, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.
- Continua ad essere esclusa qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.
- Continua ad essere **sospesa ogni altra attività convegnistica o congressuale**;

Infine l'art. 3 PONE L'OBBLIGO PER I CITTADINI, SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati (ovvero qualsiasi ambiente limitato) aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento del distanziamento fisico. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. A tal fine potranno essere utilizzate, in alternativa alle mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al

di sopra del naso. Occorrerà comunque rispettare TUTTE LE ALTRE MISURE di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.